



COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE

Area Finanziaria - Tributi e Personale

n° Reg. Gen. 10 del 08-01-2026 (Determinazione del settore n. 8)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2026 A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO.
---	--

L'anno duemilaventisei addì otto del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera del consiglio comunale n. 31 del 30.12.2025, è stato approvato il DUP 2026/2028;
- con delibera del consiglio comunale n. 32 del 30.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- con delibera del consiglio comunale n. 8 del 29.04.2025 è stato approvato il rendiconto di gestione 2024;
- con delibera del consiglio comunale n. 17 del 29.07.2025 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 e la variazione di assestamento generale;
- con Decreto n. 10 del 31.10.2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi e Personale;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 28/03/2019, con la quale si Recepisce il Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive;

Visto il "Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive n.9/ approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019, il quale prevede: "*Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei*

commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6,e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016. Il presente regolamento non si applica a sindaci , assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.

Visto, nello specifico, l'art. 3, comma 4, lett. b) del predetto Regolamento, il quale prevede che *“Nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni, e comunque non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:*

a),;

b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;”

Dato Atto che la Giunta Comunale ha recepito i rimborsi forfettari previsti dal Regolamento regionale a beneficio degli amministratori locali nei limiti massimi previsti dal regolamento stesso, e quindi per le funzioni di Sindaco un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo nella misura del 50% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario, e per le funzioni degli assessori comunali un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente a quanto attribuito al Sindaco;

Rilevato che il Regolamento regionale non prevede nuovi oneri finanziari in quanto tutte le relative spese sono a valere dei trasferimenti destinati al sistema degli enti locali finanziato col fondo unico regionale;

Visto l'art. 23 della Legge 03 agosto 1999, n. 265 e del Decreto interministeriale 04 aprile 2000, n. 119, con cui è stata determinata la misura mensile delle indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori;

Visto che, successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall'art. 82 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, al comma 1 così recita: *“1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province,*

delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa."

Ricordato, altresì, che l'art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria) disponeva la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 della indennità di funzione spettante ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi;

Dato Atto che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale, ancora operante;

Considerato che il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carentza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopraccitato in grado di cambiare le carte e modificare anche letture di norme considerate consolidate;

Tenuto conto che al 31.12.2023 la popolazione del Comune di Tissi era inferiore ai tremila abitanti, e, pertanto, la misura degli importi dell'indennità è quella prevista per i Comuni facenti parte la fascia che va da 1001 a 3000 abitanti;

Vista la tabella allegata al D.M. 119/2000 che prevede per la fascia da 1001 a 3000 abitanti un'indennità di funzione mensile massima per i Sindaci, di euro 1.446,08;

Considerato che l'indennità di funzione del Sindaco spettante per classi demografiche (al netto della riduzione prevista dall'art. 1, comma 54, lett. b) della Legge 23.12.2005, n. 266) è pari al euro 1.301,47;

Visto l'art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che: - al comma 1, ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: "8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) che all'art. 1 prevede che *"Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*

Dato Atto che l'indennità mensile del Sindaco per i comuni tra i 3000 e i 5000 abitanti, come Prevista dal D.M. 119/2000 è pari a €. 2.169,12; con la decurtazione del 10% disposta in modo permanente dall'art. 1 comma 54 della L. 266/2005, è pari a €. 1.952,21;

Dato Atto che l'importo massimo dell'indennità mensile dei Sindaci con popolazione fino a 3000 abitanti è quantificata in €. 1.659,38, pari all'85% di €. 1.952,21;

Vista la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2021, che prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto **ordinario**, escludendo di fatto la Regione Sardegna;

Considerato che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) - al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha previsto quanto segue:

- *l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;*

Evidenziato che con Determinazione n. 297 del 21.07.2022 si è provveduto a quantificare, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 3 del 09.03.2022, le indennità spettanti mensilmente al Sindaco e agli amministratori comunali nella seguente misura:

- €.2.898,00 per il Sindaco;
- €.579,60 per l'assessore nominato vicesindaco (20% indennità sindaco);
- €.434,70 per gli assessori (15% indennità del Sindaco);

Visti:

- L'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 che stabilisce che al vicesindaco di Comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;
- L'art. 4, comma 7, del decreto di cui sopra, che stabilisce che agli assessori di Comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco; l'art. 1 comma 54 lett. b) della Legge 266 del 23.12.2005 con la quale viene ridotta nella misura del 10% l'indennità di funzione degli Amministratori locali;

Atteso che nel rispetto “Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive” n.9/ approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019, l'importo massimo mensile attribuibile quale rimborso forfettario per spese connesse all'espletamento del mandato amministrativo è pari ad € 1.449,00, quale 50% dell'indennità di funzione percepita mensilmente dal Sindaco;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del “Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive”, l'importo del rimborso forfettario attribuibile agli assessori comunali non può superare complessivamente l'importo attribuito al Sindaco, pari ad € 1.449,00;

che l'art. 4, comma 4, lett. a) del predetto regolamento prevede che “*Nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni, e comunque non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:*

...

b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Rilevato che ai fini del predetto rimborso è stata presentata all'ufficio finanziario idonea documentazione relativamente a spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, pari a 729,87 euro rispettivamente per:

- 729,87 euro connesse alla carica di Sindaco;
- 0,00 euro connesse alla carica di vicesindaco;
- 0,00 euro connesse alla carica di assessore;

Atteso che il predetto importo rientra nel massimale previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare l'importo di complessivo di 729,87 euro in favore del sindaco quali spese sostenute dallo stesso e connesse all'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e all'erogazione contestuale del rimborso per il medesimo importo, a fronte delle pezze giustificative presentate al servizio finanziario dell'Ente;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo 165/2001;
- il Decreto legislativo 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente

Di Impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le funzioni di sindaco, a titolo di rimborso forfettario, la somma complessiva di 729,87 euro sul capitolo 30, codice 01.01-1.03.02.01.001 del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, esercizio 2026, in favore del Sindaco;

Di Rimborsare, per i motivi di cui alla premessa l'importo di 729,87 euro sindaco a titolo di rimborso forfettario per spese connesse all'espletamento del mandato amministrativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;

Di Ottemperare agli obblighi di pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Albo on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Di Esprimere sulla presente determinazione parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna:

1. Al Responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria mediante Apposizione del visto di regolarità contabile, a norma dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n° 267/2000.
2. All'ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi.
3. Al Sig. Sindaco per conoscenza

Tissi, 08-01-2026

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pietro Dettori

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Dettori

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole , ai sensi dell'articolo 147- bis , comma 1 , del vigente Decreto legislativo n.267/2000,sul presente atto.

Tissi, 08-01-2026

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Dettori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).